



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 30 /2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA** l'istanza assunta a protocollo n° 9821 in data 27/03/2018 e successiva integrazione in data 14/05/2018 della "MARISUB" Snc, con sede in Marghera (VE), con la quale si richiede l'emissione di apposita ordinanza di sicurezza della navigazione tesa a disciplinare lo specchio acqueo della Darsena Petroven di Porto Marghera, al fine di eseguire la manutenzione della tubazione della barriera pneumatica posta sul fondale, commissionati dalla Soc. Concessionaria PETROVEN;
- VISTA** la nota acquisita a protocollo n°15929 in data 14/05/2018 dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia, con la quale partecipa il proprio nulla osta ai fini demaniali marittimi;
- RITENUTO** necessario disciplinare la navigazione in presenza delle unità impegnate nelle indagini di che trattasi, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza del traffico portuale nonché la pubblica e privata incolumità;
- VISTA:** la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;
- VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **dal giorno 21/05/2018 al 31/05/2018** la MARISUB snc. eseguirà, per conto della Concessionaria Soc. PETROVEN e sotto la diretta supervisione del Responsabile alla Sicurezza appositamente designato in atti, la manutenzione della tubazione della barriera pneumatica posta sul fondale dello specchio acqueo della Darsena Petroven di Porto Marghera.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", tutte le unità in transito nello specchio acqueo interessato dalle attività in parola devono procedere alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza e comunque ad un regime tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della Ditta operante e mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a metri 30 (trenta) dal mezzo nautico in attività.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, 17/05/2018

 IL COMANDANTE
CA (CP) Goffredo BON